



11.1.2017

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici
(COM(2016)0482 – C8-0331/2017 – 2016/0231(COD))

Relatore per parere: Nicola Caputo

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Posizione del relatore

Il settore agricolo è responsabile, a livello globale, del 10 % delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'Unione europea. Negli ultimi anni una significativa diminuzione del numero dei capi di bestiame, un più efficiente ricorso ai fertilizzanti e una migliore gestione del letame hanno contribuito alla riduzione delle emissioni provenienti dall'UE determinandone, tra il 1990 ed il 2012, una diminuzione del 24 %.

Nel 2016, 16,3 miliardi di euro del bilancio della PAC sono stati indirizzati verso l'agricoltura sostenibile e rispettosa del clima a dimostrazione della importante accelerazione che il settore agricolo europeo sta imprimendo alla transizione verso un'economia circolare a basse emissioni di carbonio e resistente ai cambiamenti climatici e della forte predisposizione dello stesso a cogliere tutte le opportunità per ulteriormente migliorare le prestazioni ambientali.

L'approccio dal basso verso l'alto posto alla base del nuovo accordo globale sui cambiamenti climatici induce però a ritenere improbabile che, almeno in un primo periodo e con le attuali politiche, le emissioni di gas serra possano diminuire sufficientemente per centrare l'obiettivo dell'Unione europea della riduzione, entro il 2030, almeno del 40 % rispetto al 1990 e della riduzione, rispetto al 2005, del 30 % dei gas serra nei settori non ETS.

Pertanto la proposta di regolamento in questione, che fa seguito alla valutazione della Commissione sull'accordo di Parigi e che stabilisce obiettivi di riduzione nazionali come incentivo per politiche future che portino a più forti riduzioni delle emissioni, è essenziale.

Tuttavia vanno evidenziati sei punti problematici della proposta in questione:

1) Le attività del settore LULUCF dovrebbero essere contabilizzate pienamente, al pari degli altri settori coperti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi, e non come mero meccanismo di flessibilità. La piena contabilizzazione del settore agroforestale, inclusa la gestione forestale, attualmente non considerata, garantirebbe il riconoscimento delle possibili emissioni derivanti da politiche energetiche inadeguate che possano depauperare la capacità di assorbimento degli ecosistemi agroforestali. Il tempo a disposizione prima dell'entrata in vigore della proposta di regolamento sulla condivisione degli sforzi è sufficientemente congruo per stabilire criteri rigorosi e affidabili di contabilizzazione affinché il contributo di tutto il settore, inclusa la gestione forestale, possa essere preso in piena considerazione.

2) Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare i crediti, si ravvisa la necessità di estenderne la portata e quindi di fissare a 425 milioni di tonnellate l'uso supplementare di assorbimenti netti risultanti dal settore LULUCF, come indicato nella terza opzione presente nella valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta di regolamento LULUCF. Tale proposta è in linea con le disposizioni dell'accordo di Parigi che riconoscono l'importanza del settore LULUCF in ragione del suo potenziale di mitigazione. Questo approccio è inoltre in linea con le indicazioni del Consiglio europeo di ottobre 2014 che evidenziano il potenziale di mitigazione ridotto del settore agricolo e l'importanza di riflettere sulle modalità più adeguate per ottimizzare il contributo del settore stesso alla mitigazione e al sequestro dei gas serra, in particolare attraverso le attività LULUCF.

3) La proposta di regolamento sulla condivisione degli sforzi stabilisce degli obiettivi di emissioni annuali per gli Stati membri per il periodo 2021-2030 senza suggerire strumenti di mitigazione in grado di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, in particolare per il settore agricolo dove, per contro, risulta necessario incentivare le buone pratiche di riduzione delle emissioni.

Bisogna innanzitutto favorire l'innovazione in agricoltura introducendo tecniche "verdi" in grado di proteggere il suolo e la riduzione delle emissioni derivanti dal settore agricolo. A tal fine, oltre alle tecniche proprie dell'agricoltura di precisione, è necessario promuovere, in particolare, le tecniche di agricoltura conservativa.

4) Relativamente all'attività di monitoraggio e controllo si propongono controlli di conformità annuali piuttosto che quinquennali. Controlli di conformità quinquennali determinerebbero una limitazione del campo di applicazione delle misure correttive e una sostanziale inefficacia di eventuali sanzioni (in caso di inadempimento, per esempio, si applicheranno solo nel 2027 per la prima volta). Controlli di conformità annuali favorirebbero anche lo scambio di quote in considerazione della maggiore consapevolezza, in tempi relativamente brevi, che gli Stati membri potranno avere della situazione.

5) Si evidenzia che l'uso di atti delegati deve essere inteso a modificare elementi non essenziali dell'atto di base. Inoltre si raccomanda alla Commissione di non abusare degli atti delegati e si sottolinea l'importanza della partecipazione del Parlamento nella fase preparatoria di questi atti.

6) La proposta di Regolamento non contiene alcun riferimento alla Brexit. Allo stato le tabelle della proposta in questione riguardano tutti i 28 Stati membri e il Regno Unito è presente nella tabella dell'Allegato I con l'obiettivo del -37 % delle emissioni. Si ritiene che la Commissione debba impegnarsi ad adeguare i dati e gli obiettivi non appena sarà attivato l'articolo 50 del Trattato di Lisbona per l'uscita dalla UE.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Al fine di conseguire tali riduzioni di emissioni e nel tentativo di massimizzare il ruolo del settore agricolo, gli Stati membri dovrebbero promuovere le azioni di mitigazione innovative che presentano le maggiori potenzialità, tra

cui: conversione di seminativi in prato permanente; gestione di siepi, fasce tampone e alberi sui terreni agricoli; nuovi programmi agroforestali e di riforestazione; prevenzione dell'abbattimento degli alberi e del disboscamento; lavorazione del terreno minima o nulla e utilizzo di colture protettive/intercalari e di residui del raccolto sul terreno; realizzazione del bilancio del carbonio e piani di gestione del suolo e dei nutrienti; una maggiore efficienza dell'azoto e inibizione della nitrificazione; recupero e conservazione delle zone umide e delle torbiere; perfezionamento dei metodi di allevamento, alimentazione e gestione del bestiame al fine di ridurre le emissioni.

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire le riduzioni di emissioni e nel tentativo di massimizzare il ruolo del settore agricolo, che offre limitate potenzialità di mitigazione, vengono elencate una serie di azioni di mitigazione, in conformità della tabella 70 della relazione intitolata "Effective performance of tools for climate action policy" ("prestazione efficace degli strumenti delle politiche in materia di azione per il clima") redatta da Ricardo-AEA per la Commissione europea (DG Azione per il clima):
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/forests/lulucf/docs/cap_mainstreaming_en.pdf

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è

Emendamento

(3) Il Consiglio ha ratificato l'accordo di Parigi il 5 ottobre 2016, dopo che il 4 ottobre 2016 il Parlamento europeo aveva dato la sua approvazione. L'accordo di Parigi, entrato in vigore il 4 novembre 2016, mira a contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare

stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretario della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015.

l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, con modalità che non minaccino la produzione alimentare. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti d'attuazione dell'impegno preso dall'Unione sottoscrivendo l'accordo di Parigi. L'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia è stato confermato dal contributo previsto, determinato a livello nazionale, che l'Unione e i suoi Stati membri hanno presentato al segretario della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 6 marzo 2015.

Or. en

Motivazione

È fondamentale aggiornare il testo a seguito della ratifica dell'accordo di Parigi. Il considerando 3 deve inoltre contenere un riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi concernente la produzione alimentare.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il regolamento [] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli

Emendamento

(12) Il regolamento [] [relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per le politiche del clima e dell'energia] stabilisce le norme di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF). Dato che il risultato ambientale per cui è inteso il presente regolamento, ossia la riduzione dei livelli di emissioni di gas a effetto serra, varia se si tiene conto degli

assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti ai termini del regolamento [], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di **280** milioni di tonnellate di CO2 equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. ***Quando l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe, in relazione all'articolo 7, essere delegato alla Commissione per rispecchiare un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti nella flessibilità prevista da tale articolo. Prima di adottare atti delegati di questo tipo, la Commissione dovrebbe valutare la validità della contabilità per i terreni forestali gestiti rispetto ai dati disponibili, in particolare la coerenza tra i tassi di utilizzazione previsti e quelli effettivi.*** Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [].

assorbimenti e delle emissioni, fino a una quantità pari alla somma del loro totale netto, risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, ***terreni forestali gestiti***, terre coltivate gestite e pascoli gestiti ai termini del regolamento [], si dovrebbe offrire agli Stati membri un'ulteriore possibilità di onorare i propri impegni, se necessario, introducendo uno strumento di flessibilità che consenta di tenere conto della quantità massima di **425** milioni di tonnellate di CO2 equivalente di tali assorbimenti, suddivisa tra gli Stati membri in base ai valori di cui all'allegato III. Il presente regolamento dovrebbe inoltre dare facoltà agli Stati membri di eliminare volontariamente determinate quantità di emissioni annuali assegnategli affinché siano prese in considerazione in sede di valutazione della conformità degli Stati membri agli obblighi del regolamento [].

Or. en

Motivazione

Vi è tempo sufficiente per riesaminare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale e per prendere in considerazione la gestione dei terreni forestali. Il limite massimo per la distribuzione di crediti LULUCF dovrebbe essere fissato a 425 milioni di tonnellate, in linea con la maggiore flessibilità proposta nella VI della

Commissione e con l'accordo di Parigi e tenendo conto delle specifiche preoccupazioni relative alle minori potenzialità di mitigazione del settore agricolo e pertanto della necessità di ottimizzare il contributo del settore agli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra mediante le attività LULUCF.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe verteere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. L'applicazione delle deduzioni dovrebbe tuttavia essere presa in considerazione soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere conto del contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento []. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli obblighi degli Stati membri derivanti dal

Emendamento

(13) Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare l'andamento delle assegnazioni annuali delle emissioni degli Stati membri avvengano all'insegna dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dei costi, gli obblighi di comunicazione e di valutazione annuali a norma del presente regolamento sono integrati con i pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 525/2013, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. La modifica del suddetto regolamento dovrebbe anche garantire che i progressi realizzati dagli Stati membri nel ridurre le emissioni continuino a essere valutati ogni anno, tenendo conto dell'evoluzione delle politiche e delle misure dell'Unione, nonché delle informazioni trasmesse dagli Stati membri. Ogni due anni la valutazione dovrebbe verteere anche sulle proiezioni dei progressi dell'Unione attesi per tenere fede agli impegni di riduzione e dagli Stati membri per adempiere gli obblighi ad essi incombenti. L'applicazione delle deduzioni dovrebbe tuttavia essere presa in considerazione soltanto ogni cinque anni, in modo da tenere conto del contributo potenziale dei terreni disboscati, dei terreni imboschiti, **dei terreni forestali gestiti**, delle terre coltivate gestite e dei pascoli gestiti a norma del regolamento []. Ciò non pregiudica l'obbligo della Commissione di garantire il rispetto degli

presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.

obblighi degli Stati membri derivanti dal presente regolamento o il potere della Commissione di avviare procedimenti di infrazione a tal fine.

Or. en

Motivazione

Vi è tempo sufficiente per riesaminare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento LULUCF. Si raccomanda pertanto di tenere conto anche del contributo dei terreni forestali gestiti nella generazione dei crediti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a **280** milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

Emendamento

Uso supplementare di assorbimenti netti fino a **425** milioni risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, **terreni forestali gestiti**, terre coltivate gestite e pascoli gestiti

Or. en

Motivazione

Il limite massimo per la distribuzione di crediti LULUCF dovrebbe essere fissato a 425 milioni di tonnellate, in linea con la maggiore flessibilità proposta nella VI della Commissione e con l'accordo di Parigi e tenendo conto delle specifiche preoccupazioni relative alle minori potenzialità di mitigazione del settore agricolo e pertanto della necessità di ottimizzare il contributo del settore agli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra mediante le attività LULUCF. Vi è tempo sufficiente per riesaminare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale e per prendere in considerazione la gestione dei terreni forestali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "terre coltivate gestite" e "pascoli gestiti" di cui all'articolo 2 del regolamento [] [LULUCF], a condizione che:

Emendamento

1. Se le emissioni di uno Stato membro superano la sua assegnazione annuale, è possibile tenere conto ai fini della conformità a norma dell'articolo 9 per l'anno in questione, fino a una quantità pari alla somma degli assorbimenti netti totali e delle emissioni nette totali, risultanti dalle categorie contabili combinate "terreni disboscati", "terreni imboschiti", "**terreni forestali gestiti**", "terre coltivate gestite" e "pascoli gestiti" di cui all'articolo 2 del regolamento [] [LULUCF], a condizione che:

Or. en

Motivazione

Vi è tempo sufficiente per riesaminare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento LULUCF. Si raccomanda pertanto di tenere conto anche del contributo dei terreni forestali gestiti nella generazione dei crediti.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. *Laddove l'atto delegato per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento [LULUCF] è adottato, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il paragrafo 1 del presente articolo al fine di tenere conto di un contributo della categoria contabile dei terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 12 del presente regolamento.*

Emendamento

soppresso

Motivazione

Vi è tempo sufficiente per riesaminare i livelli di riferimento per le foreste sulla base dei piani nazionali di contabilizzazione forestale a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento LULUCF. Inoltre, dal momento che l'articolo 7 dovrebbe essere considerato fondamentale, l'uso di atti delegati volti a modificarlo non dovrebbe essere ammissibile. Gli atti delegati dovrebbero limitarsi alle questioni di carattere puramente tecnico e/o amministrativo: articoli fondamentali come quello in questione dovrebbero rientrare in una procedura di codecisione trasparente.

Emendamento 8**Proposta di regolamento****Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva***Testo della Commissione*

1. *Nel 2027 e nel 2032, se le emissioni riesaminate di gas a effetto serra di* uno Stato membro *superano* la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti:

Emendamento

1. Se uno Stato membro *supera* la sua assegnazione annuale di emissioni per uno degli anni del periodo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli strumenti di flessibilità utilizzati a norma degli articoli 5 e 7, si applicano le misure seguenti:

Motivazione

Per garantire il rispetto degli obiettivi annuali sono più efficaci verifiche della conformità annuali, anziché quinquennali. Effettuando le verifiche della conformità solo ogni cinque anni, il campo di applicazione degli adeguamenti volti a conseguire le riduzioni sarà più limitato e le ammende previste in caso di non conformità si applicheranno per la prima volta solo nel 2027. Il carattere annuale delle verifiche della conformità incoraggerà inoltre gli scambi, poiché gli Stati membri sapranno con maggiore esattezza quali quantità possono vendere.

Emendamento 9**Proposta di regolamento****Articolo 12 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui **all'articolo 7, paragrafo 2, e** all'articolo 11, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 11, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Dal momento che l'articolo 7 dovrebbe essere considerato fondamentale, l'uso di atti delegati volti a modificarlo non dovrebbe essere ammissibile. Gli atti delegati dovrebbero limitarsi alle questioni di carattere puramente tecnico e/o amministrativo: temi politici e articoli fondamentali come quello in questione dovrebbero rientrare in una procedura di codecisione democratica e trasparente.

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui **all'articolo 7, paragrafo 2, e** all'articolo 11, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Motivazione

Dal momento che l'articolo 7 dovrebbe essere considerato fondamentale, l'uso di atti delegati volti a modificarlo non dovrebbe essere ammissibile. Gli atti delegati dovrebbero limitarsi

alle questioni di carattere puramente tecnico e/o amministrativo: temi politici e articoli fondamentali come quello in questione dovrebbero rientrare in una procedura di codecisione democratica e trasparente.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 7, paragrafo 2, e** dell'articolo 11, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Dal momento che l'articolo 7 dovrebbe essere considerato fondamentale, l'uso di atti delegati volti a modificarlo non dovrebbe essere ammissibile. Gli atti delegati dovrebbero limitarsi alle questioni di carattere puramente tecnico e/o amministrativo: temi politici e articoli fondamentali come quello in questione dovrebbero rientrare in una procedura di codecisione democratica e trasparente.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Allegato III

Testo della Commissione

Allegato III
ASSORBIMENTI NETTI TOTALI RISULTANTI DALLE CATEGORIE CONTABILI DI

TERRENI DISBOSCATI, TERRENI IMBOSCHITI, TERRE COLTIVATE GESTITE E PASCOLI GESTITI DI CUI GLI STATI MEMBRI POSSONO TENERE CONTO A FINI DI CONFORMITÀ PER IL PERIODO 2021-2030 A NORMA DELL'ARTICOLO 7

	Quantità massima espressa in milioni di tonnellate di CO ₂ equivalente
Belgio	3,8
Bulgaria	4,1
Repubblica ceca	2,6
Danimarca	14,6
Germania	22,3
Estonia	0,9
Irlanda	26,8
Grecia	6,7
Spagna	29,1
Francia	58,2
Croazia	0,9
Italia	11,5
Cipro	0,6
Lettonia	3,1
Lituania	6,5
Lussemburgo	0,25
Ungheria	2,1
Malta	0,03
Paesi Bassi	13,4
Austria	2,5
Polonia	21,7
Portogallo	5,2
Romania	13,2
Slovenia	1,3
Slovacchia	1,2
Finlandia	4,5
Svezia	4,9
Regno Unito	17,8
Totale massimo:	280

Emendamento

Allegato III

ASSORBIMENTI NETTI TOTALI RISULTANTI DALLE CATEGORIE CONTABILI DI TERRENI DISBOSCATI, TERRENI IMBOSCHITI, **GESTIONE FORESTALE**, TERRE COLTIVATE GESTITE E PASCOLI GESTITI DI CUI GLI STATI MEMBRI POSSONO TENERE CONTO A FINI DI CONFORMITÀ PER IL PERIODO 2021-2030 A NORMA DELL'ARTICOLO 7

	Quantità massima espressa in milioni di tonnellate di CO ₂ equivalente
Belgio	5,7
Bulgaria	6,2
Repubblica ceca	4,0
Danimarca	22,2
Germania	33,9
Estonia	1,3
Irlanda	40,7
Grecia	10,2
Spagna	44,2
Francia	88,4
Croazia	1,4
Italia	17,4
Cipro	0,9
Lettonia	4,8
Lituania	9,9
Lussemburgo	0,4
Ungheria	3,2
Malta	0,3
Paesi Bassi	20,0
Austria	3,8
Polonia	33,0
Portogallo	7,9
Romania	20,0
Slovenia	1,9
Slovacchia	1,9
Finlandia	6,9
Svezia	7,5

Regno Unito	27,0
Totale massimo:	425

Or. en

Motivazione

Il limite massimo per la distribuzione di crediti LULUCF dovrebbe essere fissato a 425 milioni di tonnellate, in linea con la terza opzione della valutazione d'impatto della Commissione. Tale limite sarebbe anche maggiormente in linea con le disposizioni dell'accordo di Parigi che riconoscono pienamente le potenzialità di mitigazione del settore LULUCF e terrebbe conto delle specifiche preoccupazioni relative alle minori potenzialità di mitigazione del settore agricolo e pertanto della necessità di ottimizzare il contributo del settore agli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra mediante le attività LULUCF.